

# IL RUOLO DEL COLLAUDATORE

*dopo il correttivo 56/2017 al Codice*

*a cura di*  
Ing. T. Russo

Consigliere Ordine  
Ingegneri di Roma

Il tema del seminario è il nuovo Codice dei contratti e quindi è giusto che si parli del **collaudo tecnico amministrativo** e non tanto del più delicato ed impegnativo collaudo delle strutture che è normato da altre leggi, in altre sedi e di cui farò comunque alcuni cenni in quanto viene richiamato. Tratteremo il ruolo del Collaudatore/Commissione di collaudo leggendo insieme l'**art. 102-Collaudo** del Codice D.Lgs 50/2017, tralasciando la verifica di conformità dei servizi e forniture, con le novità dopo il correttivo D.Lgs. 56/2017 ed il rapporto con RUP e Direzione Lavori.

# IL RUOLO DEL COLLAUDATORE

*dopo il correttivo 56/2017 al Codice*

*a cura di*  
Ing. T. Russo

Consigliere Ordine  
Ingegneri di Roma

Il tema del seminario è il nuovo Codice dei contratti e quindi è giusto che si parli del **collaudo tecnico amministrativo** e non tanto del più delicato ed impegnativo collaudo delle strutture che è normato da altre leggi, in altre sedi e di cui farò comunque alcuni cenni in quanto viene richiamato. Tratteremo il ruolo del Collaudatore/Commissione di collaudo leggendo insieme l'**art. 102-Collaudo** del Codice D.Lgs 50/2017, tralasciando la verifica di conformità dei servizi e forniture, con le novità dopo il correttivo D.Lgs. 56/2017 ed il rapporto con RUP e Direzione Lavori.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

■ **Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità) del D.Lgs 56/2017**

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

Il primo comma è rimarcato per richiamare l'attenzione sul fatto che il collaudatore, anche se nominato in corso d'opera, non ha compiti operativi e/o responsabilità nel corso dei lavori essendo il controllo dell'esecuzione del contratto ed il rapporto con l'impresa chiaramente di competenza del RUP e del DL.

La dizione utilizzata di **collaudo in corso d'opera** andrebbe più propriamente sostituita con **collaudo con visite in corso d'opera** con la finalità di prendere visione di opere di cui a fine lavori sarebbe troppo oneroso, se non impossibile, verificarne misure e quantità e qualità (vedi fondazioni e certificazione dei materiali). Inoltre, il collaudatore effettua visite in corso d'opera per essere informato sull'andamento complessivo dei lavori, sul controllo della sicurezza dei lavoratori e sul nascere di eventuale contenzioso. In corso d'opera non si collauda niente né ci sono assunzioni di responsabilità da parte del collaudatore atteso che, come recita l'art. 221 (Visite in corso d'opera) del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, primo comma, al quale


ancora oggi si dovrebbe fare riferimento, art.221: **art.221 del DPR 207/2010 "è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione"**.

Sempre l'art. 221 del Regolamento n. 207/2010, al quarto comma, proprio per evidenziare la non responsabilità del collaudatore in corso d'opera, rispetto alle altre figure interessate alla conduzione dei lavori, riporta:

**"I verbali da trasmettere, entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza".**

Resta utile richiedere alla Direzione lavori una relazione sullo stato dei lavori in occasione di ciascuna visita. Relazione che viene volta per volta integrata e che alla fine dei lavori diventa la Relazione sul conto finale. Verbali scritti nel corso della visita e consegnati ai presenti a fine del sopralluogo. Se c'è da fare qualche *osservazione o suggerimento* alla Stazione appaltante si può procedere con la nota di trasmissione al RUP del verbale di visita.

È bene riportare puntualmente nei verbali di



visita, sia in corso d'opera che nelle visite dopo avere acquisito la relazione sul conto finale, tutte le misurazioni, controlli e accertamenti fatti a campione. Non c'è l'obbligo di controllare/accertare completamente tutto ma se il collaudatore non indica cosa ha controllato si intende che ha controllato tutto.

Questo vale in parte anche per il collaudatore delle strutture che diventa pienamente operativo quando il DL, a lavori ultimati fornisce la Relazione a Strutture Ultimate (RSU) e quindi, fatti tutti gli ulteriori accertamenti che ritiene comunque necessari, il collaudatore redige il certificato di collaudo ed assume le sue responsabilità per la vita futura dell'opera a tutela della sicurezza della collettività.

In corso d'opera il Collaudatore t.a., con la precedente normativa, poteva essere di ausilio al RUP e al DL, sempre che ne abbia competenza ed autorevolezza, per dare suggerimenti o pareri quando richiesti, vedi art. 219, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, che recita:

*art.219 del DPR 207“La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto”.*

Questo comma può essere utile al RUP per avvalersi del collaudatore per la risoluzione delle riserve in corso d'opera, sempre che il

collaudatore sia terzo fra le parti.  
Passiamo al comma 2 dell'art.102

■ **2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.**

Tralasciamo la seconda parte del comma 2 relativo alla sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

e saltiamo per un momento al comma 6 dell'art. 102:

6. *Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2 le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità...*

L'accertamento del rispetto delle “pattuizioni contrattuali”, viene fatto da dipendenti della stazione appaltante ossia di una delle due parti che hanno sottoscritto il contratto!!!. Quale dipendente dirà che il progetto validato da un collega o da un suo superiore dirigente era



carente, che mancavano adeguate indagini preliminari o che mancavano approvazioni o autorizzazioni o che l'organo deliberante della Committenza ha impiegato un tempo eccessivo per l'approvazione di una variante e via dicendo. Dalle esperienze in commissioni ex art. 31 *bis*, poi art. 240 e in CTU le relazioni riservate dei collaudatori dipendenti della Stazione appaltante non hanno, quasi mai, dato alcun contributo utile alla risoluzione delle controversie se non confermando quanto detto dal Direttore dei lavori o comunque minimizzando le responsabilità della Stazione Appaltante. Peraltro, come previsto dal comma 1, il controllo dell'esecuzione in corso d'opera già compete esclusivamente al RUP e al Direttore dei lavori che sono figure della stazione appaltante quindi non c'è necessità di ulteriore controllo da parte di dipendenti della Stazione appaltante. Collaudatori dipendenti di altre Amministrazioni? Oggi con la carenza di personale nelle pubbliche amministrazioni come Provveditorati,

Ministero, enti locali, si avrebbe grande difficoltà ad autorizzare funzionari/dirigenti ad assentarsi, anche solo una volta al mese per due tre anni per andare in altra Regione (vedi punto b del comma 6) per assumere attività e responsabilità di altre Amministrazioni. Ricordiamo inoltre che i collaudatori devono essere in regola con l'iscrizione all'Albo professionale, in regola con i crediti formativi, in regola con l'assicurazione professionale. Questo vale anche per i collaudatori delle opere in cemento armato. Si dovrebbe parlare di dipendenti dirigenti o comunque con una certa anzianità di servizio in quanto l'attività di collaudo necessita di una esperienza notevole che si acquisisce dopo anni di attività. Infine, chiedere designazione di collaudatori o autorizzazioni ad altra amministrazione per attività da svolgere in altre Regioni allunga i tempi, i costi e può creare problemi nella scelta fra i dipendenti.

Sempre al comma 6:

*"Il compenso spettante per l'attività di collaudo*



è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*"Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale e magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".*

A mio avviso si può procedere ad affidamenti diretti a dipendenti sempre se siamo sotto la soglia comunitaria per affidamento senza gara dei servizi d'ingegneria.

Lo stesso comma 6 prevede inoltre:

*Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico."*

Qui c'è una novità. Nella precedente normativa era previsto che il collaudatore t.a. o un membro della commissione collaudatrice, venisse incaricato anche del collaudo delle strutture. Questo è decisamente sbagliato sia perché non possono essere affidati incarichi di collaudo tecnico amministrativo, vedi comma 7 lettera d): *"a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare"* ed il collaudatore delle strutture svolge attività di controllo e verifica.

Ma soprattutto in quanto al collaudatore t.a. compete di accertare l'avvenuta esecuzione del collaudo delle strutture, come peraltro di tutti i collaudi specialistici degli impianti presenti nell'opera, con l'esito positivo. Quindi non deve coincidere il collaudatore t.a. con il collaudatore delle strutture, **che dovrebbe accertare l'operato di sé stesso**. I due collaudatori hanno competenze decisamente diverse ed inoltre il collaudatore delle strutture viene nominato al momento del deposito al Genio Civile del progetto esecutivo delle strutture e comunque prima dell'inizio dei lavori e quindi molto prima

dell'appalto dei lavori a meno di non stare in appalto integrato (esempi da citare Torre IACP Milano, Centrale di Cogenerazione interrata a Roma).

Collaudo affidato a dipendenti? Sempre a condizione che il dipendente intenda assumersi la responsabilità di un collaudo di strutture a fronte di un corrispettivo non certo commisurato alle responsabilità che assume, e l'assicurazione? E le spese di trasferta? deve chiedere autorizzazione ad assentarsi?

Conclude il comma 6 dell'art.102:

*"Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. (che poi rinvia all'art. 36).*

Questo comma dice quindi che la scelta dei collaudatori deve seguire le regole per i servizi d'ingegneria con l'attenzione di possesso dei requisiti di moralità, indipendenza, competenza, professionalità e rotazione.

Torniamo al comma 3:

**■ 3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.**

Sembra, al momento, che non ci sia più la possibilità da parte del Direttore dei lavori di assegnare ulteriori 60 giorni per il completamento di modeste lavorazioni che non incidono sulla funzionalità ma che, comunque, fa slittare la redazione del conto finale e conseguentemente il termine per la redazione del Certificato di Collaudo.

Il collaudo finale, sarebbe più esatto dire **il collaudo provvisorio**, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori e sempre che non si manifestano difetti o manchevolezze ed opere da ripristinare. Questo è un tempo veramente molto stretto, in particolare per le opere edilizie, in quanto dalla ultimazione dei lavori alla messa in esercizio dell'opera (scuola, caserma, ospedale, edifici per abitazione, etc.) necessitano ulteriori tempi per gli allacci ai sotto



servizi, per la fornitura di arredi, per le autorizzazioni di agibilità, etc. Ricordo che nell'edilizia residenziale pubblica il collaudo poteva essere portato a termine solo dopo l'entrata degli assegnatari negli alloggi. Eventuali manchevolezze, ad esempio impiantistiche, si manifestano nella fase di esercizio come anche i problemi di infiltrazioni si manifestano successivamente. Il collaudo diventa finale trascorsi due anni dal collaudo provvisorio o comunque da quando l'impresa ha eliminato i difetti e le manchevolezze accertate dopo l'ultimazione dei lavori. In un parere dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici del 13 aprile 2013, ora ANAC, viene richiamato "che la verifica del buon esequimento di un'opera ha quella estensione che il collaudatore giudica necessaria affinché tutte le parti dell'opera e della contabilità siano in piena regola, nell'interesse dell'Amministrazione." Disposizione questa contenuta nell'art.96 del regolamento Regolamento n.350 del 25 maggio 1895.

Da sottolineare l'importante e delicato ruolo del Collaudatore quando dalla Stazione appaltante gli viene richiesto il nulla osta per la consegna anticipata, in tutto o in parte dell'opera realizzata, all'Amministrazione usuaria, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. In questa fase il Collaudatore acquisisce e prende visione dell'avvenuto collaudo delle strutture ed è bene che accerti il funzionamento di tutti gli impianti con le relative certificazioni prima di rilasciare il proprio nulla osta. Momento questo molto delicato per il passaggio della gestione degli impianti dall'Impresa all'Amministrazione

usuaria. Ricordiamo che per importanti complessi come ospedali, palazzi di giustizia, carceri, caserme si usava prevedere nel capitolato un periodo congruo, da un minimo di due fino a cinque anni di gestione e manutenzioni degli impianti a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

■ 4. (abrogato)

■ 5. *Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.*

■ 7. *Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:*

- a) *ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;*
- b) *ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle*



soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;

Questo comma, riferito al solo collaudo t.a. limita la facoltà ai dipendenti della stazione appaltante in servizio o in quiescenza di collaudare nelle Regioni dove prestano o hanno prestato servizio per importi superiori alla soglia e per quelli che operano o hanno operato in amministrazioni con sede centrale a Roma come i Ministeri, l'ANAS etc?

- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
  - d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

■ 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i



casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, (DM 143/2013 del Ministero della Giustizia) anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Nell'albo anche i dipendenti o solo i dipendenti? Al Ministero ci stanno lavorando ma sembra che l'Albo è solo per i dipendenti della p.a. anche in quiescenza.

Per quanto attiene al corrispettivo per la prestazione del collaudo sia tecnico amministrativo sia statico il D.M 143/2013 e successivo del 2016 sono decisamente insufficienti. Non sarebbe male reintrodurre le tariffe professionali o un testo unico sui compensi dei servizi d'ingegneria, si eviterebbe del contenzioso (vedi esperienza di Presidente Commissione parcelle dell'Ordine dove arrivano richieste di congruità sulle prestazioni professionali da più parti comprese le procure corte dei conti e procure penali).

■ 9. Al termine del lavoro sono redatti:

- a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su



*beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;*

- b) *l'aggiornamento del piano di manutenzione;*
- c) *una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.*

Cito infine dal Correttivo 56/2917 l'art.111

comma 1-bis che dispone nelle somme a disposizione accantonamenti a cui può fare ricorso il collaudatore per prove di laboratorio e verifiche tecniche, poi l'art. 150 sul collaudo dei beni culturali che deve essere fatto sempre in corso d'opera e poi l'art. 196 per i lavori realizzati con Contraente Generale dove è previsto il supporto alla Commissione di Collaudo qualora necessario.

### Conclusioni

- 1 Preso atto dell'abrogazione del Collegio tecnico consultivo, di cui all'art. 207 del codice 50/2016, il Collaudatore (o la Commissione di collaudo) in corso d'opera, sempre che sia terzo fra le parti, dovrebbe svolgere, a mio avviso e come era negli anni passati, quella funzione di risoluzione e



prevenzione di controversie di ogni genere al loro insorgere, senza attivare ulteriori procedure, essendo il Collaudatore in corso d'opera già a conoscenza del progetto, del contratto, dello stato dei lavori (sempre che sia terzo fra le parti). Questo vale anche per il principio che le controversie prima si definiscono e meglio è, evitando spese di lite e interessi.

- 2 Non si capisce perché escludere dal collaudare chi ha operato in quella Regione dove svolge le funzioni di dipendente o magari le ha svolte anni prima. Mentre al contrario è logico che il collaudatore collaudi in zone che conosce e dove è conosciuto per esperienza e competenza, e diciamolo per onestà! Importante è che il collaudatore sia terzo, competente e disponibile per un

determinato compenso.

- 3 Né si capisce il perché di differenziare l'affidamento del collaudo ai dipendenti (interni o esterni) solo per i lavori sotto soglia e se nel corso dei lavori si passa da lavori sotto soglia a lavori sopra soglia, si nomina un nuovo collaudatore? E comunque si dovrebbe fare riferimento ai valori di soglia dei servizi d'ingegneria e non dei lavori. Non sono certamente le direttive comunitarie a dare queste indicazioni.
- 4 Con riferimento ai compensi dei collaudatori dipendenti (interni o esterni) e qui si pone il problema delle spese di trasferta, stampa e dattilografia dei documenti, assicurazione e di eventuali collaboratori. Considerato che il corrispettivo della prestazione è sostanzialmente commisurato/dovuto all'assunzione di responsabilità, responsabilità in particolare erariale e civile per il collaudo t.a. e responsabilità in particolare penale per il collaudatore delle strutture, non si giustifica in alcun modo la differenza di corrispettivo più bassa per il collaudatore dipendente, che poi deve versare il 50% all'Amministrazione/fondo, e la retribuzione più alta per collaudatore libero professionista (a parità di attività e responsabilità ) prevista congrua dal D.M. 143/2013.
- 5 Altra novità nel correttivo la troviamo all'art.113 comma 2 dove è stato introdotto, nelle prestazioni compensate con l'incentivo, la voce del collaudatore statico.

*“Comma 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che*



*costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione.* disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017.

In precedenza l'incentivo copriva il solo collaudo tecnico amministrativo ed il collaudo statico, anche per i funzionari in servizio, veniva compensato con le tariffe professionali che in molti contratti è messo a carico dell'Impresa (il che non sembra sbagliato, infatti l'esecutore deve consegnare l'opera realizzata certificata in tutti i suoi componenti).

- 6 La scelta del collaudatore sia t.a. che statico andrebbe effettuata con le normali regole per

gli affidamenti dei servizi d'ingegneria per le varie soglie, potendo anche avvalersi di dipendenti di altre amministrazioni per gli incarichi senza gara (sotto le soglie comunitarie) e sempre che siano autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza e di liberi professionisti includendo sempre **“la dichiarazione del dipendente/professionista di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità nei confronti dell'incarico in oggetto, nonché di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, e di non trovarsi in una causa di astensione o una incompatibilità definita dal comma 8 dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, allegando il curriculum vitae”**.

- 7 Altra attività che dovrebbe essere di competenza del Collaudatore, è **“l'obbligo di resocontazione”** richiamato dall'ANAC nelle linee guida sulla qualificazione delle stazioni



appaltanti. Riporto quanto ho scritto nelle osservazioni alle linee guida ANAC a seguito di un ciclo di seminari e dibattito organizzato dall'Ordine degli Ingegneri lo scorso anno. **"obbligo di resocontazione dell'esecuzione di ogni singolo contratto; al termine di ogni anno solare la Stazione Appaltante pubblica (su modello predisposto dall'ANAC) il resoconto, anche finanziario, dell'esecuzione dei singoli contratti sottoscritti da Collaudatore o Commissione di Collaudo, con firma per presa visione del Responsabile della trasparenza e anticorruzione, e trasmette all'ANAC, con giudizio sull'operato del progettista, del RUP, dell'impresa, del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nonché su eventuali fatti e circostanze salienti quali contenzioso, eventuali varianti e rispetto dei**

*tempi, magari acquisendo anche il giudizio dell'Amministrazione usuaria dell'opera realizzata; da detti resoconti si potrebbero ricavare parametri obiettivi sulle effettive capacità tecniche ed organizzative della Stazione Appaltante, nonché giudizi di merito per l'Impresa ed i professionisti. Procedura questa già presente all'epoca dell'Albo Nazionale dei Costruttori (art.10 legge 57/1962)."*

*"Art. 10 Casellario dei costruttori e pubblicazione dell'Albo  
Presso il Comitato centrale ed a cura di questo è istituito il casellario dei costruttori iscritti all'Albo.*

*Per la tenuta e l'aggiornamento di esso i Comitati regionali, oltre all'invio al Comitato centrale di tutta la documentazione relativa alle pratiche di iscrizione da essi definite per*



competenza o da essi istruite, devono raccogliere dagli uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e trasmettere altresì allo stesso Comitato centrale:

- a) il giudizio complessivo espresso dal collaudatore, alla fine di ogni lavoro, sulla condotta del lavoro stesso da parte del costruttore. Tale giudizio costituisce pertanto un adempimento obbligatorio delle procedure di collaudo e deve essere espresso con atto separato e riservato;
- b) tutte le informazioni utili circa il comportamento dei costruttori durante la esecuzione dei lavori ad essi affidati;
- c) tutte le altre notizie riguardanti i costruttori che, anche indipendentemente dalla esecuzione di lavori, possano essere utili ai fini della tenuta del Casellario.

Il Casellario è a disposizione di tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per ogni notizia riguardante i costruttori."

- 8 Ultimo doveroso richiamo alle responsabilità (non da poco) del Collaudatore e del Direttore dei Lavori lo troviamo nel recentissimo art.20 del Dlgs.106/2017 in tema di accettazione e controllo dei prodotti da costruzione in vigore dal 9 agosto 2017.

**DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106**  
 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119) (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017)

**Art.20**  
**Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione**

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Non figura il RUP ma sicuramente è coinvolto. Cosa fare in proposito? Nel corso delle visite (a meno per i materiali più importanti utilizzati per

strutture ed per antincendio) richiedere al Direttore dei lavori la certificazione dei materiali e fare sì che il D.L. nella relazione sul conto finali attesti insieme all'Impresa l'avvenuto utilizzo di prodotti conformi al regolamento (UE) 305/2011 ed all'art.5 comma 5 del Dlgs 106/2017. Con l'attenzione che in caso di non rispetto delle certificazioni dei materiali si può arrivare alla non collaudabilità dell'opera.

Concludendo, il ruolo del collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera con competenza professionalità e autorevolezza, esperienza di gestione degli appalti, e sempre che sia terzo, può essere di grande ausilio per la Committenza ed anche di garanzia per l'esecutore del contratto.

Si cita, infine, una recente sentenza della Casazione Sezioni riunite civili del 25 maggio 2016 n.6022 "Pertanto, qualora la P.A. abbia affidato in appalto l'esecuzione di un'opera pubblica, il suindicato rapporto di servizio



*sussiste nei confronti tanto del direttore dei lavori quanto del collaudatore, senza che rilevi in contrario la circostanza che le relative funzioni siano state affidate a privati estranei agli uffici tecnici dell'ente stesso, atteso che costoro, in considerazione dei compiti e delle funzioni loro devoluti, comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente dell'amministrazione, devono ritenersi funzionalmente e temporaneamente inseriti nell'apparato organizzativo della P.A. che ha conferito loro l'incarico, quali organi tecnici e straordinari della stessa".*

Si insiste tanto e da sempre sulla qualità della progettazione, ma si deve insistere anche sulla qualità di tutte le prestazioni dei servizi di ingegneria dalle indagini preliminari alla verifica del progetto, alla redazione dei documenti di gara bandi e contratti, ed anche sulla professionalità dei RUP, dei direttori dei lavori,

dei coordinatori della sicurezza, dei collaudatori. Salvo poi fare affidamenti sotto pagati e al ribasso per risparmiare sui servizi d'ingegneria che è quanto mai sbagliato.

Un miglioramento dell'attuale situazione si potrà ottenere operando con Stazioni appaltanti veramente qualificate, che vuol dire con tecnici dotati di esperienza ed incentivati a fare in una organizzazione che li tuteli. Organizzazione con capacità di verifica dei progetti, con uffici gare e contratti, con Comitato Tecnico Amministrativo a cui rivolgersi per pareri ed approvazioni, con RUP con esperienza ultradecennale, con uffici di Direzione lavori sul territorio e con ai vertici funzionari che ruotano da una Stazione appaltante all'altra. La qualificazione delle stazioni appaltanti è l'unica vera novità importante introdotta nel nuovo Codice e l'unica strada per realizzare opere ben fatte, sicure e nei tempi e costi previsti.

